



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA TECNICA

**COPIA**

DETERMINAZIONE

N. 67 DEL 17-08-2018

N. 146 del Registro Generale

**Oggetto: MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI PAMPANEGGIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### **PREMESSO:**

- che, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, lungo la Strada Comunale Pampaneggia è stata riscontrata la sconnessione e il deterioramento del fondo stradale e la progressiva riduzione della carreggiata dovuta alla invasione della stessa da parte della vegetazione laterale che cresce incontrollata e rigogliosa;
- che, constatato quanto sopra, è necessario provvedere con estrema urgenza alla manutenzione della stessa, al fine di garantire il decoro e la funzionalità della Strada Comunale detta di Pampaneggia;

**DATO ATTO CHE** è stata contattata l'Agenzia Forestale Regionale con sede in Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia, – P.Iva 03304640547, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad espletare tale servizio e si è immediatamente recata sul posto per verificare quanto occorrente per i lavori di manutenzione della Strada Comunale di Pampaneggia;

**VISTO** il preventivo di spesa inoltrato a questo Ente in data 18.07.2018 prot. 2739 l'Agenzia Forestale Regionale a mezzo pec, dal quale si evince un costo per la “manutenzione della Strada Comunale denominata di Pampaneggia, che prevede degli interventi di manutenzione atti alla risistemazione del fondo e della ripulitura della vegetazione laterale”, al fine di rendere l'opera finita e i lavori eseguiti a regola d'arte che ammonta con tutte le opere comprensive di manodopera pari a complessivi €. 5.500,00 IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia Forestale Regionale, istituita con L.R. n° 18 del 23/11/2011, è un ente tecnico-operativo che svolge le attività nel settore della tutela delle foreste, delle sistemazioni idraulico-forestali e della valorizzazione dell'ambiente, con la quale si è instaurato negli anni un rapporto di leale e reciproca collaborazione;

**CONSIDERATO** che con D.G.C. n. 102 del 08.08.2018 la Giunta Comunale ha deliberato

- la necessità di intervenire per effettuare la manutenzione della Strada Comunale denominata di Pampaneggia, di proprietà comunale;
- dato mandato all'ufficio tecnico di esperire le procedure per l'affidamento a svolgere il lavoro di manutenzione della Strada Comunale denominata di Pampaneggia,

**VISTI:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere con tempestività e senza indugio al fine di ripristinare le condizioni di fruibilità della strada nel suo complesso in quanto le condizioni della Strada Comunale di Pampaneggia costituiscono grave limitazione alla fruibilità e funzionalità in sicurezza della stessa;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno procedere all'affidamento dei lavori manutenzione atti alla risistemazione del fondo e della ripulitura della vegetazione laterale della Strada Comunale denominata di Pampaneggia, al fine di rendere l'opera finita e i lavori eseguiti a regola d'arte, alla l'Agenzia Forestale Regionale con sede in Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia, – P.Iva 03304640547, procedendo inoltre al relativo impegno di spesa;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 12.05.2008;

**VISTO** il Dec. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Dec. Lgs. n. 50/2015;

Tutto ciò premesso:

### **DETERMINA**

**1) DI** affidare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 i lavori di manutenzione della Strada Comunale denominata di Pampaneggia, all'Agenzia Forestale Regionale con sede in Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia, – P.Iva 03304640547, per l'importo complessivo di € 5.500,00 IVA inclusa, come da preventivo agli atti prot. 2739 del 18.07.2018;

**2) DI** impegnare la somma complessiva, pari ad € 5.500,00, al capitolo n. 2592 "Viabilità e interventi manutentivi" – Capitolo di Bilancio 01.06-2.02.01.09.012 del Bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al Dec. Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 17-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 22-08-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 22-08-2018

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 22-08-2018

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio